

Integrazione ai manuali di rendicontazione POR FESR 2014-2020 Asse 4 Az. 4.1.1 e 4.1.2 a valere sui bandi approvati con DGR n. 610/2016 (bando 2016) e DGR n. 1978/2017 (bando 2017) approvati con Determine nn.579/2018 e 15702/2018

Linee guida per la rendicontazione di contratti PPP/EPC attivati sui bandi di efficientamento energetico degli edifici pubblici

Premesso che nell'ambito dei bandi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici 2016 e 2017 è stato previsto il ricorso ai contratti EPC (Energy Performance Contract).

Dato atto che tale tipologia contrattuale, sempre più diffusa nell'ambito di realizzazione di interventi di natura energetica, può essere affidata o mediante il ricorso a forme di partenariato pubblico privato (PPP) o tramite procedure di appalto (di servizi, o, in genere, misti di servizi e lavori) e che, in entrambi i casi, per la peculiarità di tali contratti, il beneficiario del contributo non sostiene, a lavori ultimati, i costi della realizzazione ma questi vengono ripagati mediante canoni periodici per la durata contrattuale.

Considerato che la documentazione da presentare in sede di rendicontazione da parte del beneficiario nel caso di attivazione di PPP è differente da quella nel caso di appalto, con le presenti linee guida si intende dettagliare la documentazione da produrre a supporto per l'ottenimento del contributo POR FESR spettante.

CASO 1) PPP (allocazione del rischio dell'investimento al soggetto privato)

In caso di PPP il Regolamento UE 1303/2013 prevede all'art. 64 le modalità di rendicontazione consentendo la possibilità di considerare le spese del privato come se fossero sostenute dal beneficiario¹.

Di norma il beneficiario è il soggetto pubblico responsabile dell'avvio dell'operazione e la spesa ammissibile è quella pagata da lui al partner privato (cfr. art. 65 comma 2 del Regolamento UE 1303/2013). In questo caso non si applica l'art. 64 del medesimo Regolamento che contiene la disposizione sul conto di garanzia. Mentre nel caso il soggetto pubblico decida di candidare la spesa effettuata dal partner privato (cfr. art. 64 comma 1), pur rimanendo il soggetto pubblico beneficiario, si deve applicare l'art. 64.

Quando invece il beneficiario è

- 1) ab origine il partner privato (art. 63 comma 1 lettera b "un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione")
- 2) individuato come tale dopo l'approvazione dell'operazione (art. 63 comma 1 lettera b "un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione" e art. 63 comma 2)

allora si deve applicare sempre l'art. 64.

In tutti i casi ovviamente la procedura selettiva del partner privato, il contratto e quanto segue deve essere conforme al codice degli appalti.

A partire dall'adozione delle presenti linee guida, pertanto, il beneficiario che ha sottoscritto un accordo PPP ai sensi dell'art. 64 del Regolamento UE 1303/2013, confermando tale circostanza mediante apposita dichiarazione, è tenuto a comunicarlo alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Ricerca, mediante PEC, trasmettendo il relativo contratto e la suddetta dichiarazione, all'indirizzo sviluppoeconomico@postacert.regione.emilia-romagna.it affinché l'Autorità di Gestione FESR possa adottare una propria determina nella quale si prenda atto dell'accordo scritto fra beneficiario e partner privato, della presenza del conto bancario di garanzia dedicato all'interno dell'accordo PPP,

¹ Gli articoli del Regolamento n. 1303/2013 che disciplinano il PPP sono nn. 62-64

dell'apertura di detto conto da parte del beneficiario e del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Regolamento Delegato (UE) 2015/1076 art. 4 in merito al medesimo conto di garanzia.

Requisiti richiesti dall' Art. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1076 in merito al Conto di Garanzia²:
"Per quanto riguarda il conto di garanzia di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accordo di PPP contiene le seguenti disposizioni:

- a) se del caso, i criteri di selezione dell'istituto finanziario presso il quale sarà aperto il conto di garanzia, compresi i requisiti riguardanti la solvibilità;
- b) le condizioni alle quali possono essere effettuati pagamenti a valere sul conto di garanzia;
- c) la possibilità o meno per l'organismo di diritto pubblico di utilizzare, in quanto beneficiario, il conto di garanzia come garanzia dell'assolvimento dei propri obblighi, o di quelli del partner privato, previsti dall'accordo di PPP;
- d) l'obbligo per i titolari del conto di garanzia di informare l'autorità di gestione, che ne faccia richiesta scritta, circa l'ammontare dei fondi erogati e il saldo del conto di garanzia;
- e) le modalità di erogazione dei fondi restanti nel conto di garanzia nel caso di chiusura del conto a seguito della risoluzione dell'accordo di PPP."

Per i progetti già in corso di rendicontazione al momento dell'adozione delle presenti linee guida il contratto di PPP è già stato acquisito dall'Autorità di Gestione FESR mediante il sistema Sfinge 2020 e si provvederà ad adottare il predetto atto amministrativo, previa trasmissione della sopra citata dichiarazione di accompagnamento.

Qualora il contratto PPP fra pubblico e privato non disciplini già quanto sopra indicato dai punti da b) ad e), si ritiene necessario un addendum a detto contratto ai fini del rispetto di detta disposizione.

In sede di rendicontazione il beneficiario presenterà, se soggetto ad applicazione dell'art. 64 del Reg. UE n. 1303/2013:

- La check list di autovalutazione della procedura secondo il modello PPP disponibile al link: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/check-list-di-autovalutazione-delle-procedure-per-l2019affidamento-dei-contratti-pubblici-ai-sensi-del-codice-dei-contratti-vigente/check-list> (check list n. 5)
- Le spese sostenute dal partner privato (fatture, pagamenti e quietanze)

A seguito dell'adozione della determina da parte dell'AdG FESR, in sede di rendicontazione verrà verificato che i pagamenti relativi al progetto co-finanziato da parte del beneficiario siano avvenuti sul conto di garanzia³ e a liquidare il contributo POR FESR spettante su detto conto di garanzia.

² Art. 2 punto 26 Reg. 1303/2013: "conto di garanzia": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità (ndr: 2023), esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi (ndr: l'opzione più semplice e preferibile qualora l'accordo preveda che i pagamenti avvengano integralmente entro il 2023);

³ · il beneficiario/soggetto pubblico versa al partner privato le quote dovute in funzione della parte di spesa da questi sostenuta, sulla base di quanto previsto nell'accordo PPP

· il beneficiario/soggetto pubblico, che è titolare del conto di garanzia, informa l'AdG in merito ai fondi erogati e al saldo del conto

CASO 2) APPALTO

Nel caso di contratti EPC aggiudicati mediante appalti di servizi o misti, le spese ammissibili corrispondono ai canoni dovuti come corrispettivo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica ammessi a contributo.

In tal caso l'investimento si intende completamente sostenuto dal beneficiario alle seguenti condizioni:

- sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 12.2 del bando;
- dalla rendicontazione delle spese sostenute dall'aggiudicatario si evinca l'esatto importo dei lavori di riqualificazione sostenuti da quest'ultimo;
- l'importo dei canoni pagati dal beneficiario, relativi ai soli costi per gli interventi di riqualificazione energetica, alla data di presentazione della rendicontazione del saldo sia almeno pari all'importo dato dal prodotto delle spese sostenute dall'aggiudicatario ritenute ammissibili per la % di contributo richiesta in sede di domanda.

La rendicontazione viene presentata dal beneficiario pubblico, che trasmette mediante l'applicativo Sfinge 2020:

- I canoni pagati all'aggiudicatario;
- Le spese sostenute dall'aggiudicatario (fatture, pagamenti e quietanze);
- La check list di autovalutazione della procedura riferita all'appalto aggiudicato secondo i modelli disponibili al link: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/check-list-di-autovalutazione-delle-procedure-per-l2019affidamento-dei-contratti-pubblici-ai-sensi-del-codice-dei-contratti-vigente/check-list>

ESEMPI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER I CONTRATTI DI APPALTO AL VARIARE DEI COSTI AMMISSIBILI:

		Esempio 1	Esempio 2	Esempio 3	Esempio 4	Esempio 5
A	Costo del progetto ammesso a contributo	100	100	100	100	100
B	Contributo concesso	30	30	30	30	30
C	% di contributo	30%	30%	30%	30%	30%
D	Costi ammissibili sostenuti dall'aggiudicatario	100	90	100	90	97
E	contributo pagato dal beneficiario pubblico all'aggiudicatario	30	30	25	25	29,5
F	il minore fra (C*D) ed E	30	27	25	25	29,1

Per i progetti già in corso di rendicontazione al momento dell'adozione delle presenti linee guida verrà richiesto ai beneficiari in sede di integrazione documentale di presentare i canoni corrisposti all'aggiudicatario dell'appalto.